



COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 191
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Scuola Musicale Cooperativa dei Quattro Vicariati in sigla
"Operaprima" s.c.a r.l.: adesione quale socio sovventore.

L'anno duemilatre addì sedici
del mese di settembre alle ore 15,45
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocata la Giunta comunale composta dai signori:

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. TURELLA SANDRO | - SINDACO |
| 2. CANALI ROBERTA | - ASSESSORE |
| 3. CARRARA ALDO | - ASSESSORE |
| 4. FILAGRANA LUCA | - ASSESSORE |
| 5. POLI CLAUDIO | - ASSESSORE |
| 6. RADAM SAVERIO | - ASSESSORE |
| 7. SARTORI DEBORA | - ASSESSORE |

Assenti i signori:

///
///
///

Assiste il Segretario Comunale - Dott.ssa Moresco Lorenza

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor
Turella Sandro
nella sua qualità di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nel Comune di Mori sono da anni attivati dei corsi di formazione musicale in convenzione con la Scuola Musicale Cooperativa dei Quattro Vicariati in sigla "OPERAPRIMA" s.c. a r.l., con sede in Pilcante di Ala;

Rilevato come questa Amministrazione con nota di data 13.08.03 (prot. n. 16830) ha richiesto alla Cooperativa medesima di diventare "socio sovventore" ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto della stessa che recita "*Sono ammessi anche soci sovventori i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto dall'art. 11. (...)*";

Dato atto che la richiesta sopra citata, motivata dall'opportunità per il Comune di Mori di contribuire in maniera più incisiva allo sviluppo economico, patrimoniale ed operativo sul territorio della spettabile Scuola in indirizzo, è stata favorevolmente accolta dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sunnominata in occasione della riunione svoltasi in data 03 settembre 2003, come comunicato con nota acquisita agli atti in data 05.09.2003 (prot. sub n. 18209);

Richiamato l'art. 12 del già menzionato Statuto ove, fra l'altro, è scritto che "*E' prevista la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale, formati dai conferimenti dei soci sovventori (...)*";

Valutato, in connessione con l'art. 4, comma 3, dello Statuto medesimo di estrapolare in misura pari ad Euro =500,00= dal corrispettivo annuo da erogarsi alla Cooperativa per l'organizzazione dei corsi ed iniziative musicali sul territorio comunale (oggetto di separata determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali ed Attività Sociali) la quota da conferire per alimentare il sopra citato fondo per lo sviluppo tecnologico;

Ritenuto, sulla base delle premesse e considerazioni suesposte, di deliberare l'adesione alla Cooperativa succitata quale socio sovventore approvando, nel contempo, lo Statuto della stessa composto di n. 31 articoli e n. 2 postille, nel testo qui allegato per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti gli articoli 14, 51, 54 e 56 della L.R. 4.1.1993 n.1 e ss.mm;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 56, comma 1° - della L.R. 4.1.1993 n. e ss.mm., ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione rispettivamente da:

- Dott.ssa Bertola Loredana, Responsabile del Servizio Affari Generali ed Attività Sociali, in data 11/09/2003, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;
- Dott.ssa Gobbi Maura, Responsabile del Servizio ragioneria, in data 16/09/2003, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. **DI ADERIRE**, per quanto sopra esposto, alla SCUOLA MUSICALE COOPERATIVA DEI QUATTRO VICARIATI in sigla "OPERAPRIMA" s.c. a r.l., con sede in Pilcante di Ala (TN), in qualità di "socio sovventore" ex art. 4, comma 3, dello Statuto della Cooperativa medesima, che qui si approva a tutti gli effetti nella vigente versione, composto di n. 31 articoli più n. 2 postille, come in allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **DI STABILIRE** che la quota da conferire quale socio sovventore, destinata ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico in ottemperanza all'art. 4 dello Statuto della Cooperativa, verrà estrapolata, nella misura di Euro =500,00=, dal corrispettivo annuo da erogarsi alla Cooperativa stessa per l'organizzazione dei corsi ed iniziative musicali sul territorio comunale;
3. **DI DARE ATTO** che gli obblighi di natura economica derivanti dall'adesione alla Cooperativa di cui al precedente punto 1), come statutariamente previsti, saranno oggetto di specifica determinazione di impegno della spesa del Responsabile del Servizio Affari Generali ed Attività Sociali.
4. **DI DARE ATTO** che la spesa di Euro 500,00 indicata al punto n. 2 trova copertura all'int. 5 cod. bil. 1050205 cap. 1294 del P.E.G. 2003.

Si dà atto che al termine si assenta l'ass. Poli Claudio, ex art. 14 del T.U. LL. RR.
Sull'Ordinamento dei Comuni.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
dott. Sandro Turella

Sandro Turella

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Lorenza Moresco

Lorenza Moresco

Relazione di pubblicazione

Copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo comunale il giorno 19 settembre 2003 per restarvi giorni dieci consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Lorenza Moresco

Lorenza Moresco

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29 SETTEMBRE 2003 ai sensi del 2° comma dell'art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.

Mori, 29 set. 2003

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Lorenza Moresco



Lorenza Moresco

Allegato A/ al n. 105489/9163 di repertorio notaio dr. Guido

Falqui-Massidda

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - ATTIVITA'

Articolo 1.-

| | |
|---|------------|
| COMUNE DI MORI - Prov. di Trento | |
| Approvato dalla Giunta Com.le con deliberazione | |
| 191 | 16.08.2003 |
| IL SEGRETARIO | |
| G. Falqui-Massidda | |
| A CUI E' ALLEGATO | |

E' costituita la società cooperativa a responsabilità limitata denominata " SCUOLA COOPERATIVA DEI QUATTRO VICARIATI società cooperativa a responsabilità limitata" con sede legale in Ala (TN) frazione Pilcante Via Zandonai n. 1

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050
(trentun dicembre duemilacinquanta)

Articolo 2.-

La società opera con le caratteristiche della mutualità, senza fini di speculazione privata, e si propone, mediante l'esercizio di una attività imprenditoriale, di migliorare le condizioni economiche, sociali e morali dei soci, procurando loro un'occupazione lavorativa.

Articolo 3.-

Per il raggiungimento dei fini di cui sopra, la cooperativa intende svolgere la propria attività imprenditoriale nei seguenti settori:

formativo, musicale, artistico, culturale (a puro titolo di esempio, la cooperativa può promuovere e gestire corsi musicali, conferenze, concerti, manifestazioni in genere, sia direttamente sia per incarico di terzi, enti privati e pubblici).

g

Come attività ausiliaria la cooperativa (anche mediante la costituzione di società con enti privati e pubblici) potrà gestire strutture ed iniziative atte a diffondere la cultura e le arti per la generalità della popolazione. Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa potrà dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili o necessari. A tale scopo può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili o necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguitamento dello scopo sociale.

Può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale, come anche istituire sedi o filiali decentrate. La cooperativa, in caso di necessità, può avvalersi anche di personale non socio.

La cooperativa, per sopperire alle proprie necessità di carattere finanziario, può ottenere prestiti dai soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti. La remunerazione dei prestiti non può in ogni caso superare quella massima prevista dell'articolo 13 del D.P.R. 20 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni.

SOCI

Articolo 4.-

Possono essere soci, lavoratori di provata moralità ed onestà che siano idonei a prestare la propria attività professionale nei lavori sociali e non abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

Possono essere altresì ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Sono ammessi anche soci sovventori i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto dall'articolo 11. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al consiglio di amministrazione al quale spetta deliberare in merito.

Articolo 5.-

I soci, con l'adesione, stabiliscono con la cooperativa un rapporto in forza del quale, compatibilmente con lo stato di attività ed il volume di lavoro della stessa, dispongono collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, partecipano alla elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo della loro azienda con le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento sociale, partecipano responsabilmente al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alla loro distribuzione, contribuiscono economicamente

Sch. Sone
Second. place
S. B. et. L.

mente alla formazione del capitale sociale, conferiscono il proprio lavoro mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali.

Articolo 6.-

I soci hanno l'obbligo di:

- a) sottoscrivere e versare a norma dell'articolo 11 dello statuto una quota di partecipazione al capitale sociale di Lire 50.000. (cinquantamila) o multiplo di tale importo;
- b) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali ed effettuare tempestivamente i versamenti loro spettanti sia per coprire i costi di gestione sia per coprire gli investimenti;
- c) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa.

I nuovi soci sono tenuti a versare la tassa di ammissione a parziale rimborso delle spese di costituzione e di gestione, non rimborsabile, stabilita dall'assemblea ed accantonata in apposito conto del passivo.

I nuovi soci sono inoltre tenuti a versare il sovrapprezzo da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Articolo 7.-

I soci hanno diritto di:

a)
z
b
t

a) partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;

c) di prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o appunti riferenti alla gestione sociale;

d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, quando almeno un terzo del numero complessivo di essi lo richieda, di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 8.-

Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso, esclusione o morte del socio.

Articolo 9.-

Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente al consiglio di amministrazione.

Tale dichiarazione ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se presentata o fatta pervenire tre mesi prima, e,

in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 10.-

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge può essere deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti

del socio che venga meno all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali, od arrechi in qualunque modo rilevante danno morale o materiale alla cooperativa, oppure perda i requisiti previsti per l'ammissione.

Contro la delibera del consiglio di amministrazione il socio escluso può appellarsi, entro trenta giorni dalla comunicazione avutane, al collegio arbitrale la cui decisione è definitiva.

L'esclusione ha effetto dalla annotazione del provvedimento nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Articolo 11.-

Ai soci usciti per qualunque causa dalla cooperativa, come pure ai loro eredi, spetta il rimborso in denaro della quota sociale sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie relativamente al socio, maggiorata dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate e dal sovrapprezzo versato al momento dell'ammissione se non già utilizzato per la rivalutazione delle quote.

La medesima norma è applicata anche ai soci sovventori.

Il consiglio di amministrazione potrà compensare il rimborso, come pure altri crediti che il socio vanta nei confronti della società, con le partite debitorie che il socio uscente abbia verso la società, ivi compresi eventuali indennizzi o penali.

irrogati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 12.-

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale che è ripartito in quote del valore di Lire 50.000.- (cinquantamila) o multiplo di tale importo, il cui versamento deve essere effettuato all'atto della sottoscrizione.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la cooperativa; al-
le stesse non può essere corrisposto un dividendo superiore a
quello massimo previsto dalle leggi speciali in materia di mu-
tualità cooperativa e comunque non superiore alla remunerazio-
ne dei prestiti sociali di cui all'articolo 3 dello statuto;

b) dal fondo di riserva legale che è formato con la quota de-
gli utili annuali ad esso devoluti a mente dell'articolo 27
del presente statuto

c) dagli altri eventuali fondi di riserva costituiti da accan-
tonamenti comunque deliberati.

E' prevista la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-
gico ed il potenziamento aziendale, formati dai conferimenti
dei soci sovventori. Tali conferimenti sono rappresentati da
azioni nominative trasferibili, il cui tasso di remunerazione
non potrà essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per
cento) rispetto a quello stabilito per gli altri soci. Durante
la vita della cooperativa è fatto divieto di distribuire le

riserve tra i soci.

ORGANI SOCIALI

Articolo 13.-

Sono organi sociali:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci
- d) il direttore didattico.

Articolo 14.-

L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- eleggere le cariche sociali (escluso il Presidente che verrà eletto all'interno del consiglio di amministrazione);
- approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
- fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci;
- approvare i regolamenti interni formulati dal consiglio di amministrazione;
- stabilire il limite massimo degli impegni passivi che il consiglio di amministrazione è autorizzato a contrarre per conto della cooperativa;
- deliberare sulla compravendita di immobili e sulla costituzione e/o trasferimento di diritti reali;
- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine del

giorno dal consiglio di amministrazione o dal collegio sindacale, oppure in seguito a richiesta scritta o motivata di almeno un quinto dei soci.

Sono riservate all'assemblea straordinaria:

- le deliberazioni sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della cooperativa;
- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

Articolo 15.-

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, in luogo della Provincia di Trento facilmente raggiungibile con i comuni mezzi di trasporto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria possono essere convocate dal consiglio di amministrazione ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e devono essere convocate quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal collegio dei sindaci o da almeno un quinto dei soci, con la indicazione degli oggetti da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso da esporsi nella sede sociale e da recapitarsi ai soci o con comunicazione sottoscritta per ricevuta dal destinatario, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea e l'ordine del giorno che sarà trattato.

tato.

Vi può essere inoltre indicata la data della eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Articolo 16.-

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno due terzi di tutti i soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo di essi. Le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti, eccettuato per la nomina dei liquidatori, per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Articolo 17.-

Hanno diritto al voto in assemblea i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro sei soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Il socio che per giustificato motivo è impedito ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare solo da un altro socio mediante delega scritta. Le deleghe devono essere presentate

al Presidente dell'assemblea e conservate agli atti. Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio. Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano con prova e contro-prova.

Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda, si procede per appello nominale o per scrutinio segreto.

L'elezione delle cariche sociali si fanno a scrutinio segreto salvo che l'assemblea approvi, a maggioranza, di procedere per appello nominale.

Articolo 18.-

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza dal vicepresidente. In assenza di ambedue, o quando la maggioranza dei soci presenti lo richieda, l'assemblea, a maggioranza, elegge fra i soci chi debba presiederla.

L'assemblea nomina il segretario e due scrutatori.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dai due scrutatori.

Le deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 19.-

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vicepresidente e da uno a cinque consiglieri, eletti per la

prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dall'assemblea
dei soci, a maggioranza relativa di voti.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori, ma
la maggioranza degli amministratori deve essere costituita dai
soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono esonerati
dal prestare cauzione.

Gli amministratori uscenti sono rieleggibili.

Articolo 20.-

Qualora nel corso dell'esercizio sociale venga meno per qua-
lunque causa uno dei membri del consiglio di amministrazione,
il consiglio stesso, con deliberazione approvata dal collegio
dei sindaci, può surrogare il mancante sino alla prossima as-
semblea che provvederà alla sostituzione definitiva.

Articolo 21.-

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi pote-
ri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della coo-
perativa.

Esso può compiere in genere tutti gli atti e le operazioni che
comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione sol-
tanto per quelli che per disposizioni di legge o dello statu-
to, siano espressamente riservati all'assemblea.

Tra l'altro spetta ad esso:

- deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- convocare le assemblee ed eseguirne le delibere;

- formulare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- compilare il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e corredata da una relazione contenente le indicazioni previste dalla legge ed, in particolare, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- determinare il sovrapprezzo per i nuovi soci, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo esercizio approvato;
- assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- conferire procure speciali;
- provvedere alla sicurezza dei crediti ed al loro sollecito incasso;
- deliberare l'adesione ad enti ed organismi, come previsto dallo statuto.

Articolo 22.-

Il consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta il collegio dei sindaci.

Esso delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza assoluta di voti.

Il Presidente ha diritto ad uno o due voti a seconda della

formazione (dispari o pari) del consiglio di amministrazione.
Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato da tutti gli intervenuti alla seduta.

Articolo 23.-

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi grado e specie di giurisdizione. Egli adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo statuto e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

La firma del presidente, unitamente a quella di un altro membro del consiglio di amministrazione, impegna validamente la cooperativa di fronte ai terzi senza necessità di ulteriori formalità.

Articolo 24.-

In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce, con tutte le attribuzioni ed i poteri, il vicepresidente.

Articolo 25.-

Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui uno presidente, e da due membri supplenti, eletti dall'assemblea, a maggioranza relativa dei voti, fra i soci o i non soci.

Non possono essere eletti alla carica di sindaci, e, se eletti, decadono dall'Ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, oltre a tutti coloro che si

trovano negli altri casi di ineleggibilità previsti dalla legge.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio dei sindaci controlla la gestione sociale; vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e accerta l'esattezza delle scritture contabili e del bilancio.

I sindaci possono in ogni momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione, di controllo e possono convocare il consiglio di amministrazione.

I loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti nell'apposito libro.

Almeno un sindaco deve essere presente alle sedute del consiglio di amministrazione alle quali verrà comunque invitato.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Articolo 26.-

L'attività primaria prevista dalla cooperativa è l'attività didattica e perciò la stessa si munisce della figura di un direttore.

Il direttore è scelto dall'assemblea dei soci della cooperativa e rimane in carica per tre anni come il consiglio di amministrazione.

Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, al quale riferirà sull'attività svolta.

Il direttore compatibilmente con le proprie funzioni inseagna

la materia di sua specifica competenza.

Le funzioni del direttore sono:

- Scogl. Seme. Salvi. L. Puccio. L.
- a) il coordinamento delle attività didattiche promozionali realizzate dall'Istituto sulla base dei piani concordati con il consiglio di amministrazione e con i docenti;
 - b) la verifica, in collaborazione con i docenti, del profitto degli allievi e la gestione del rapporto con gli stessi;
 - c) la conservazione di tutto il materiale informativo riguardante l'attività didattica, come pure la compilazione delle schede di valutazione degli allievi in collaborazione con i singoli docenti;
 - d) la convocazione di docenti;
 - e) la segnalazione al consiglio di amministrazione delle proprie valutazioni sullo svolgimento dell'attività didattica da parte degli insegnanti.

Articolo 27.-

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ciascun esercizio viene compilato, secondo le norme di legge e con i criteri di una buona e corretta amministrazione, il bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Gli utili netti devono essere così detinuti:

- a) nella misura almeno del 20% (venti percento) alla riserva legale;
- b) nella misura e con le modalità previste dalla legge al com-

petente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) la rimanenza può essere destinata a:

- 1) remunerare le quote sociali entro la misura massima concessa per i prestiti sociali, con l'eventuale maggiorazione per le azioni dei soci sovventori, come previsto dall'art. 11;
- 2) rivalutare le quote sociali entro i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di mutualità cooperativa;
- 3) altri fondi o riserve, comunque indivisibili.

L'eventuale quota di utili non assegnata secondo le destinazioni sopra riportate dovrà essere devoluta a fini mutualistici.

Articolo 28.-

Tutte le convocazioni che possono formare oggetto di compromesso che dovessero insorgere in tema di validità di interpretazione o esecuzione del presente statuto e dei regolamenti eventualmente adottati, saranno deferite, su iniziativa di una o dell'altra parte, ad un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, uno dei quali nominato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due.

La parte che vorrà promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine di trenta giorni dall'insorgere della controversia, il nome del proprio arbitro.

L'altra parte, entro venti giorni dal ricevimento della comu-

nicazione, comunicherà a sua volta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il nome dell'arbitro prescelto.

I due arbitri nominati dalle parti designeranno il terzo che presiederà il collegio.

Ove una delle parti non provveda alla nomina dell'arbitro di sua competenza, o i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la designazione del terzo, provvederà il Presidente del Tribunale di Trento, su richiesta di una delle parti.

L'arbitrato sarà irrituale e secondo equità.

Il collegio arbitrale emetterà le proprie determinazioni senza formalità di procedura ma nel rispetto del principio contraddittorio.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 29.-

Nel caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria elegge uno o più liquidatori, determinandone i poteri e stabilendo le norme della liquidazione.

Con la cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale versato dai soci, aumentato delle quote di rivalutazione, eventualmente deliberato quale destinazione degli utili di esercizio, e dei dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione dello sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992 n. 59

Articolo 30.-

La cooperativa potrà aderire ad associazioni riconosciute di tutela e revisione, appartenenti al movimento cooperativo, previa delibera del consiglio di amministrazione.

Articolo 31.-

Per quanto non contemplato nel presente statuto si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia di società cooperativa a responsabilità limitata.

Postille: ¹ I adde "MUSICALE"; ² I: adde "in sigla "OPERAPRIMA s.c.a.r.l."; Postille due approvate.

B

Berselli

Sartori Albin

Primo Giosuè

Bertinelli Mariva

Sonja Ronca

Solelli L.

Preccello Berti

Borghesi Prossesi

Mommo Zenet

Bertogli Stelio

Trice Pinter

Fontana Anna